SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

97A0963

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1997.

Assoggettamento della società Nuova Comsal S.p.a., in Portoscuso, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, il quale stabilisce che «nell'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possono essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma"»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992 su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Nuova Comsal S.p.a. non è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del settore alluminio previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 487/1992 prevede una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, la società Nuova Comsal S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto erano in fase conclusiva le relative procedure di vendita;

Vista la lettera n. CL 2604/96 del 24 dicembre 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato istanza di liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Comsal S.p.a., in quanto «con contratto stipulato in data 13 giugno 1996 la Nuova Comsal S.p.a. ha ceduto i propri assets aziendali a Sugherificio Peppino Molinas & Figli S.p.a., Frem Meccanica S.r.l., STI - Società targhe industriali S.p.a., Norca HmbH, Icofin S.A.» e «la parte acquirente ha (...) assunto l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali»;

Considerato che la Commissione europea ha deciso di chiudere la procedura aperta ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine al settore Alumix, come comunicato dal Segretariato generale con fax n. SG (96) D/032161 del 27 marzo 1996;

Attese le ulteriori considerazioni esposte dal Commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 30 dicembre 1996;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

La società Nuova Comsal S.p.a., con sede in Portoscuso, strada Paringianu, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Cagliari n. 23429, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Enrico Rossi Seeley, nato ad Aleppo (Siria) il 5 luglio 1933.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 23 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1090

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 1997.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che fissa al 57% l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto 22 febbraio 1996, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1996 è stata quella di L. 175.000 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pàri al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto 22 febbraio 1996, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

TABELLA *A*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
14.298	59.736	15.966	10.000	100.000
14.814	61.070	16.366	10.250	102.500
15.331	62.404	16.765	10.500	105.000
15.848	63.738	17.164	10.750	107.500
16.366	65.071	17.563	11.000	110.000
16.883	66.405	17.962	11.250	112.500
17.400	67.739	18.361	11.500	115.000
17.916	69.073	18.761	11.750	117.500
18.433	70.407	19.160	12.000	120.000
18.951	71.740	19.559	12.250	122.500
19.468	73.074	19.958	12.500	125.000
19.985	74.408	20.357	12.750	127.500
20.502	75.742	20.756	13.000	130.000
21.019	77.076	21.155	13.250	132.500
21.536	78.409	21.555	13.500	135.000
22.053	79.743	21.954	13.750	137.500
22.570	81.077	22.353	14.000	140.000
23.087	82.411	22.752	14.250	142.500
23.605	83.744	23.151	14.500	145.000
24.122	85.078	23.550	14.750	147.500
24.638	86.412	23.950	15.000	150.000
25.155	87.746	24.349	15.250	152.500
25.672	89.080	24.748	15.500	155.000
26.190	90.413	25.147	15.750	157.500
26.707	91.747	25.546	16.000	160.000
27.224	93.081	25.945	16.250	162.500
27.740	94.415	26.345	16.500	165.000
28.257	95.749	26.744	16.750	167.500
28.775	97.082	27.143	17.000	170.000
28.981	97.616	27.303	17.100	171.000
29.189	98.149	27.462	17.200	172.000
29.395	98.683	27.622	17.300	173.000
29.602	99.216	27.782	17.400	174.000
29.809	99.750	27.941	17.500	175.000
30.326	101.084	28.340	17.750	177.500
30.843	102.418	28.739	18.000	180.000
31.360	103.751	29.139	18.250	182.500
31.877	105.085	29.538	18.500	185.000
32.394	106.419	29.937	18.750	187.500
32.911	107.753	30.336	19.000	190.000
33.428	109.087	30.735	19.250	192.500
33.946	110.420	31.134	19.500	195.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
34.462	111.754	31.534	19.750	197.500
34.979	113.088	31.933	20.000	200.000
35.496	114.422	32.332	20.250	202.500
36.013	115.756	32.731	20.500	205.000
36.531	117.089	33.130	20.750	207.500
37.048	118.423	33.529	21.000	210.000
37.564	119.757	33.929	21.250	212.500
38.081	121.091	34.328	21.500	215.000
38.599	122.424	34.727	21.750	217.500
39.116	123.758	35.126	22.000	220.000
39.633	125.092	35.525	22.250	222.500
40.150	126.426	35.924	22.500	225.000
40.666	127.760	36.324	22.750	227.500
41.184	129.093	36.723	23.000	230.000
41.701	130.427	37.122	23.250	232.500
42.218	131.761	37.521	23.500	235.000
42.735	133.095	37.920	23.750	237.500
43.252	134.429	38.319	24.000	240.000
43.770	135.762	38.718	24.250	242.500
44.286	137.096	39.118	24.500	245.000
44.803	138.430	39.517	24.750	247.500
45.320	139.764	39.916	25.000	250.000
45.837	141.098	40.315	25.250	252.500
46.355	142.431	40.714	25.500	255.000
46.872	143.765	41.113	25.750	257.500
47.388	145.099	41.513	26.000	260.000
47.905	146.433	41.912	26.250	262.500
48.422	147.767	42.311	26.500	265.000
48.940	149.100	42.710	26.750	267.500
49.457	150.434	43.109	27.000	270.000
49.974	151.768	43.508	27.250	272.500
50.490	153.102	43.908	27.500	275.000
51.008	154.435	44.307	27.750	277.500
51.525	155.769	44.706	28.000	280.000
52.042	157.103	45.105	28.250	282.500
52.559	158.437	45.504	28.500	285.000
53.076	159.771	45.903	28.750	287.500
53.593	161.104	46.303	29.000	290.000
54.110	162.438	46.702	29.250	292.500
54.627	163.772	47.101	29.500	295.000
55.144	165.106	47.500	29.750	297.500
55.661	166.440	47.899	30.000	300.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
56.179	167.773	48.298	30.250	302.500
56.696	169.107	48.697	30.500	305.000
57.212	170.441	49.097	30.750	307.500
57.729	171.775	49.496	31.000	310.000
58.246	173.109	49.895	31.250	312.500
58.764	174.442	50.294	31.500	315.000
59.281	175.776	50.693	31.750	317.500
59.798	177.110	51.092	32.000	320.000
60.314	178.444	51.492	32.250	322.500
60.831	179.778	51.891	32.500	325.000
61.349	181.111	52.290	32.750	327.500
61.866	182.445	52.689	33.000	330.000
62.383	183.779	53.088	33.250	332.500
62.900	185.113	53.487	33.500	335.000
63.417	186.446	53.887	33.750	337.500
63.934	187.780	54.286	34.000	340.000
64.451	189.114	54.685	34.250	342.500
64.968	190.448	55.084	34.500	345.000
65.485	191.782	55.483	34.750	347.500
66.003	193.115	55.882	35.000	350.000
66.519	194.449	56.282	35.250	352.500
67.036	195.783	56.681	35.500	355.000
67.553	197.117	57.080	35.750	357.500
68.070	198.451	57.479	36.000	360.000
68.588	199.784	57.878	36.250	362.500
69.105	201.118	58.277	36.500	365.000
69.622	202.452	58.676	36.750	367.500
70.138	203.786	59.076	37.000	370.000
70.655	205.120	59.475	37.250	372.500
71.173	206.453	59.874	37.500	375.000
71.690	207.787	60.273	37.750	377.500
72.207	209.121	60.672	38.000	380.000
72.724	210.455	61.071	38.250	382.500
73.240	211.789	61.471	38.500	385.000
73.758	213.122	61.870	38.750	387.500
74.275	214.456	62.269	39.000	390.000
74.792	215.790	62.668	39.250	392.500
75.309	217.124	63.067	39.500	395.000
75.827	218.457	63.466	39.750	397.500
76.343	219.791	63.866	40.000	400.000
77.377	222.459	64.664	40.500	405.000
78.412	225.126	65.462	41.000	410.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
79.445	227.794	66.261	41.500	415.000
80.479	230.462	67.059	42.000	420.000
81.514	233.129	67.857	42.500	425.000
82.548	235.797	68.655	43.000	430.000
83.582	238.464	69.454	43.500	435.000
84.616	241.132	70.252	44.000	440.000
85.650	243.800	71.050	44.500	445.000
86.684	246.467	71.849	45.000	450.000
87.718	249.135	72.647	45.500	455.000
88.753	251.802	73.445	46.000	460.000
89.786	254.470	74.244	46.500	465.000
90.821	257.137	75.042	47.000	470.000
91.855	259.805	75.840	47.500	475.000
92.888	262.473	76.639	48.000	480.000
93.923	265.140	77.437	48.500	485.000
94.957	267.808	78.235	49.000	490.000
95.991	270.475	79.034	49.500	495.000
97.025	273.143	79.832	50.000	500.000
98.059	275.811	80.630	50.500	505.000
99.093	278.478	81.429	51.000	510.000
100.127	281.146	82.227	51.500	515.000
101.162	283.813	83.025	52.000	520.000
102.195	286.481	83.824	52.500	525.000
103.230	289.148	84.622	53.000	530.000
104.264	291.816	85.420	53.500	535.000
105.298	294.484	86.218	54.000	540.000
106.332	297.151	87.017	54.500	545.000
107.366	299.819	87.815	55.000	550.000
108.401	302.486	88.613	55.500	555.000
109.434	305.154	89.412	56.000	560.000
110.468	307.822	90.210	56.500	565.000
111.503	310.489	91.008	57.000	570.000
112.536	313.157	91.807	57.500	575.000
113.571	315.824	92.605	58.000	580.000
114.605	318.492	93.403	58.500	585.000
115.639	321.159	94.202	59.000	590.000
116.673	323.827	95.000	59.500	595.000
117.707	326.495	95.798	60.000	600.000

N.B. Importo in lire per kg convenzionale (= 1.000 sigarette)

97A1087

DECRETO 1° febbraio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in 60 giorni per gli atti stipulati in Italia e 120 giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 1/97 del 9 gennaio 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia nei giorni 2, 3 e 7 gennaio 1997 per inagibilità dei locali dell'ufficio a seguito di allagamento e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia nei giorni 2, 3 e 7 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1040

DECRETO 1° febbraio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del primo e del secondo ufficio IVA di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato l'irregolare e mancato funzionamento rispettivamente del primo ufficio IVA e del secondo ufficio IVA di Milano in data 31 dicembre 1996 per le notevoli assenze del personale impossibilitato a raggiungere gli uffici a causa dell'abbondante nevicata che ha interessato la zona, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare e mancato funzionamento del primo ufficio IVA e del secondo ufficio IVA di Milano è accertato in data 31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1041

DECRETO 1° febbraio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nei giorni 17 e 18 gennaio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia è accertato nei giorni 17 e 18 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1042

DECRETO 1° febbraio 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Messina in data 11 gennaio 1997 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Messina è accertato in data 11 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1043

DECRETO 6 febbraio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio del registro atti privati e demanio di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro secondo atti privati e demanio di Milano in data 16 dicembre 1996 (dalle ore 9,30 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS., e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro secondo atti privati e demanio di Milano è accertato in data 16 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1063

DECRETO 7 febbraio 1997.

Modalità per il versamento del contributo straordinario per l'Europa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il pagamento di un contributo straordinario per l'Europa dovuto dalle persone fisiche;

Visto in particolare il comma 198 che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento del predetto contributo secondo le modalità previste ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fissa i termini di versamento e rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di riscossione;

Visto che il comma 199, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che il contributo dovuto sia trattenuto dai soggetti, di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti e versato con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto lo stesso comma 199, ultimo periodo, con il quale si stabilisce che il pagamento dell'importo non trattenuto sulle retribuzioni sia comunicato agli interessati e versato da questi ultimi secondo le modalità previste ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il comma 203 con quale si stabilisce che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette, e 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributo per il pagamento del contributo straordinario per l'Europa, da versare secondo le modalità previste per i versamenti diretti;

Visto il comma 216, con il quale si stabilisce la riserva all'erario dell'entrata derivante dal pagamento del contributo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo straordinario per l'Europa dovuto dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 199, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trattenuto dai soggetti di cui dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti, va versato dai predetti soggetti al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite uffici postali, il bollettino Mod. 31. I contribuenti non più intestatari di conto fiscale o non intestatari di tale conto eseguono il versamento al concessionario competente utilizzando la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

2. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 è istituito il seguente codice-tributo:

1996 - Contributo straordinario per l'Europa - Sostituti di imposta.

3. Il contributo straordinario per l'Europa dovuto dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va versato al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale eseguono il versamento utilizzando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, ovvero mediante delega alle banche, utilizzando il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica color azzurro.

4. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 3 è istituito il seguente codice-tributo:

4996 - Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione.

5. Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non va indicato l'ufficio o il centro di servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

6. Il periodo di riferimento per il versamento del contributo di cui al codice-tributo 1996 è l'anno 1997 e il mese precedente a quello del versamento a carico del quale è stata effettuata la ritenuta da indicare nella forma MM.AA.; il periodo di riferimento o l'anno di imposta da riportare nei modelli di versamento del contributo di cui al codice-tributo 4996 è l'anno 1996 da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio sul modello utilizzato.

7. Le somme di cui ai commi 2 e 4, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo 1051, rispettivamente all'art. 2, per i versamenti effettuati dai sostituti di imposta di cui al codice-tributo 1996 e all'art. 3, per quelli effettuati per autotassazione utilizzando il codice-tributo 4996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

97A1086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 gennaio 1997.

Modificazioni all'assetto territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Abbadia San Salvatore e di Montepulciano nella regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti del 25 settembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987), del 5 agosto 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1992) e del 19 dicembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1992) istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Toscana il primo e parzialmente modificativi delle sue statuizioni e successivi;

Considerato che l'attuazione dei predetti provvedimenti ha evidenziato, limitatamente alla provincia di Siena, l'esigenza di ulteriori modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo da assicurare un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate dal comune di San Casciano dei Bagni (Siena) in ordine al suo spostamento da una circoscrizione più lontana ad altra più facilmente raggiungibile;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego della Toscana nella seduta del 18 ottobre 1996 in ordine all'opportunità di trasferire il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) dalla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Abbadia San Salvatore (Siena) a quella di Montepulciano (Siena) e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Decreta:

Il comune di San Casciano dei Bagni (Siena), già appartenente alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede ad Abbadia San Salvatore (Siena) viene trasferito alla sezione circoscrizionale con sede a Montepulciano (Siena).

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, l'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali di Abbadia San Salvatore e di Montepulciano è così modificato:

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Abbadia San Salvatore con sede a Abbadia San Salvatore, comprendente i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani;

sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Montepulciano con sede a Montepulciano, comprendente i comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano.

Roma, 9 gennaio 1997

Il Ministro: TREU

97A1039

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 gennaio 1997.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Campionati mondiali di sci alpino 1997, nei valori di L. 750 e L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995 ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, l'emissione a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli appartenenti alla serie in parola, ai Campionati mondiali di sci alpino 1997;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati ai Campionati mondiali di sci alpino 1997, nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del francobollo di L. 750 raffigura due torri stilizzate, caratteristiche di Sestriere, poste come pali ideali di una pista di gara sulla quale discende uno sciatore. La vignetta del valore di L. 850 raffigura, su fondo bianco, uno sci stilizzato con i colori olimpici che traccia una ideale scia di un atleta. Completano ciascun francobollo il logo della manifestazione «SESTRIERES '97 CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1997

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A1064

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 gennaio 1997, n. 1/97.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. Aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo per la provincia di Trento

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

All'Istituto nazionale di statistica

All'A.N.C.I.

All'A.N.U.S.C.A.

Al gabinetto del Ministro

Il regolamento in oggetto, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1996, ha apportato numerose modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992).

In particolare, gli articoli 147 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica in questione — recependo i principi informatori del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575: «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida» — hanno di fatto adeguato l'aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione dell'intestatario, all'aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione del titolare.

Le semplificazioni introdotte dal provvedimento sono evidenti: compilando un unico modello i cittadini assolvono all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida, sia la carta di circolazione dei veicoli di cui hanno la disponibilità.

Ciò premesso, per una migliore operatività degli uffici di anagrafe ed applicazione della normativa in questione, il cui inizio è previsto per il 1° marzo 1997, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni operative che, considerata la stretta connessione fra i nuovi procedimenti e quelli vigenti in materia di patenti di guida, sostituiscono quelle fornite con circolare MIACEL n. 11 (95) del 18 luglio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1995).

1 - *Adempimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica od al cambio di abitazione.*

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione o del cambio di abitazione nel comune di residenza, qualora si tratti del trasferimento di un'intera famiglia anagrafica, l'intestatario della scheda compilerà il modello trasmesso in allegato (allegato 1), che, con decorrenza 1° marzo 1997, sostituisce il modello attualmente in uso.

Si sottolinea che solo chi presenta la domanda di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione a decorrere dal 1° marzo 1997 può accedere alla nuova procedura, mentre coloro che avessero già presentato domanda alla suddetta data, per ottenere la trascrizione del nuovo indirizzo sulla carta di circolazione, devono presentare domanda di aggiornamento presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile con le modalità vigenti.

Il nuovo modello contiene i dati anagrafici di ciascun componente la famiglia anagrafica che sia in possesso di patente di guida o di almeno un veicolo; non va compilato per quei componenti che ne siano privi.

Come già precisato con precedente circolare n. 2 del 7 febbraio 1996, per l'aggiornamento delle patenti di guida, si ribadisce che ove l'interessato non proceda a compilare il modello in questione, l'ufficiale d'anagrafe procederà ugualmente ad istruire la pratica anagrafica, verbalizzando ed acquisendo agli atti il rifiuto opposto dall'interessato. Fatta questa necessaria precisazione, si forniscono le ulteriori delucidazioni.

Non devono essere indicate le targhe:

degli autobus;

dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate;

dei taxi;

dei veicoli adibiti a noleggio con conducente.

L'aggiornamento delle carte di circolazione di tali veicoli e delle altre relative a veicoli intestati a persone giuridiche, va effettuato — a mente dell'art. 247, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 — presso il competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Gli utenti troveranno le informazioni appena riportate nelle note per la compilazione del modello allegato: ove il richiedente indicasse per errore una targa riferibile ad una delle fattispecie suindicate, provvederà l'ufficio centrale operativo, in forma automatica, a bloccare l'emissione del tagliando di aggiornamento.

Nella fase iniziale il modello sarà riprodotto in fotocopia e, successivamente, verrà messo a disposizione dei comuni dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

Se i trasferimenti, di residenza o di abitazione, riguardano un solo componente la famiglia anagrafica e, quindi, l'uscita dalla stessa, la dichiarazione e la compilazione del modello verranno effettuati dall'interessato.

Si precisa, ulteriormente, che il modello, da protocollare unitamente all'APR, non deve essere sottoscritto e, pertanto, non necessita di alcuna autenticazione né di apposizione di marche da bollo.

Lo stesso va possibilmente compilato a macchina ovvero a stampatello.

Il modello comprende una parte staccabile che va riempita a cura del richiedente. Tale parte, timbrata e firmata dall'operatore comunale, viene consegnata all'utente che la duplica fotocopiandola e la conserva unitamente alla patente di guida ed alla carta di circolazione di ciascun veicolo di cui ha disponibilità, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di residenza o di abitazione al competente ufficio comunale. Il tagliando o, se ricorre il caso, i tagliandi di aggiornamento, saranno trasmessi per posta alla nuova residenza dell'interessato dall'ufficio centrale operativo della motorizzazione civile.

Si ricorda che, nel caso di trasferimento in Italia con provenienza da uno Stato estero, non è possibile attivare le procedure indicate in questa circolare, poiché la patente e la carta di circolazione estere devono essere sostituite con documenti italiani secondo le disposizioni vigenti.

In caso di variazioni accertate di ufficio, l'ufficiale di anagrafe deve invitare l'utente non solo a rendere le dichiarazioni anagrafiche, ma, altresì, a presentare i modelli contenenti i dati cui sinora si è fatto riferimento.

Per quanto riguarda i senza fissa dimora la procedura può essere applicata soltanto nel caso di riscontrato trasferimento volontario in altro comune. Infatti per alcune particolari categorie di persone nei cui confronti non è riscontrabile il requisito della dimora abituale, la legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso in considerazione un solo comune, e cioè quello eletto a domicilio dall'interessato o, in mancanza, quello di nascita.

Quindi, soltanto nel caso in cui, a seguito di dichiarazione resa dall'interessato, venga meno la condizione di soggetto senza fissa dimora, con la richiesta di iscrizione anagrafica in un determinato comune, dovrà applicarsi la procedura sopra descritta.

Nessun controllo dovrà essere effettuato dall'ufficiale di anagrafe in relazione alla validità della patente o dei documenti di circolazione, essendo l'uso degli stessi rimesso alla responsabilità del titolare.

2 - *Effettuazione del versamento dell'importo dovuto ai sensi della legge n. 870/1986.*

L'ufficiale d'anagrafe che riceve il modello o i modelli inerenti il possesso della patente di guida e di uno o più autoveicoli, verificherà la regolarità dei versamenti previsti dal punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1° novembre 1986, n. 870 (codice operazione 2A).

Tale controllo dovrà essere limitato all'ammontare dell'importo, che attualmente, in attesa di una prossima modifica legislativa che abolirà l'obbligo di effettuare i versamenti previsti dalla stessa legge, è di 10.000 lire per ciascuna annotazione, da versare nel c.c. postale 9001 per ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente o di veicoli.

Ne consegue, ad esempio, che ove il richiedente indichi nel modello di essere intestatario della patente di guida, di due autoveicoli e di un rimorchio, trattandosi di quattro distinte annotazioni da effettuarsi su quattro distinti documenti, dovrà effettuare un unico versamento di 40.000 lire.

I versamenti potranno essere così effettuati:

un bollettino di c.c. postale prestampato recante una barra obliqua di colore azzurro, in distribuzione gratuita presso gli uffici provinciali M.C.T.C.;

un bollettino di c.c. postale non prestampato, recante la finca di ricevuta e quella di attestazione, da intestare alla Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, c.c. postale n. 9001, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali.

I bollettini di c.c. postale possono essere ritirati direttamente dagli utenti presso gli uffici postali, oltre che distribuiti dagli uffici comunali i quali provvederanno a rifornirsi presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile in quantitativi congrui a coprire il fabbisogno per adeguati periodi di tempo, allo scopo di agevolare le operazioni a carico dell'utenza.

L'attestazione (o le attestazioni) dell'avvenuto versamento, consegnata dall'utente insieme al modello (o ai modelli) debitamente compilato, verranno conservate unitamente agli atti della pratica anagrafica.

In caso di mancato perfezionamento della pratica migratoria o di cambio di abitazione, il dichiarante, salva la responsabilità connessa ad una dichiarazione non veritiera resa all'ufficiale di anagrafe, per la restituzione dei diritti versati dovrà rivolgersi ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile.

3 - *Incombenze successive alla dichiarazione di trasferimento di residenza.*

Definita la pratica migratoria od il cambio di abitazione, il comune deve comunicare, limitatamente ai componenti in possesso di patente e/o di veicoli, le informazioni trascritte nei modelli cui si è fatto cenno, potendo utilizzare tre distinte modalità di trasmissione:

la prima è quella telematica. Il comune, collegandosi con il centro elaborazione dati della motorizzazione civile e del trasporti in concessione, (CED M.C.T.C.), può trasmettere, su rete pubblica o attraverso ANCITEL e servizi collegati, le informazioni contenute nei modelli, senza dover inoltrare nessun'altra documentazione. È la procedura di trasmissione di gran lunga più efficiente, poiché attraverso i medesimi circuiti di collegamento si possono fornire al CED M.C.T.C. anche i dati obbligatori di cui all'art. 226 del codice della strada, nonché agli articoli 402 e 403 del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione e si possono ricevere i dati relativi a documenti di guida, carte di circolazione, caratteristiche tecniche dei veicoli circolanti, licenze ed autorizzazioni per la circolazione dei veicoli per trasporto di merci ed ogni altra informazione comunque necessaria sui veicoli in circolazione e sui relativi conducenti;

la seconda modalità di trasmissione è quella su supporto magnetico. In tal caso i dati contenuti nei modelli vanno registrati su personal computer e poi caricati su floppy disk per la trasmissione al CED M.C.T.C. secondo il tracciato record che si unisce alla presente (allegato 2). Onde evitare che per un difetto del supporto magnetico o per errore di trascrizione i dati contenuti nel dischetto risultino illeggibili dal CED M.C.T.C., sarà necessario che al dischetto vengano uniti anche i modelli di cui all'allegato 1;

la terza modalità di trasmissione, quella su supporto cartaceo, non è in realtà prevista né dal decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1994 né dal decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, tuttavia la non completa dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i comuni la rende al momento indispensabile. Utilizzando tale modalità i comuni dovranno trasmettere i modelli compilati dal richiedente il trasferimento di residenza all'ufficio centrale della Direzione generale della motorizzazione civile.

4 - *Numero verde.*

Presso l'ufficio centrale operativo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato ampliato il già esistente numero verde al quale potranno rivolgersi per informazioni tutti coloro che, decorsi i 180 giorni dalla data della dichiarazione resa al competente ufficio comunale, non avranno ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida o sulla carta di circolazione.

Il numero verde è a carico del Ministero dei trasporti e le telefonate degli utenti sono gratuite.

Tale numero è indicato nella parte del modello che viene staccata e consegnata all'utente.

Le SS.LL. sono pregate di informare con la massima sollecitudine tutte le amministrazioni comunali onde metterle in grado di organizzarsi tempestivamente entro il termine di inizio della nuova procedura prevista per il 1° marzo prossimo venturo.

Per eventuali chiarimenti inerenti gli aspetti di competenza del Ministero dei trasporti ci si potrà rivolgere alla Direzione generale della motorizzazione civile.

Per le problematiche di carattere anagrafico dovrà essere contattato il servizio enti locali di questo Ministero.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il direttore
generale dell'Amministrazione civile
GELATI

PARTE DA TRASMETTERE A: UFFICIO CENTRALE OPERATIVO MOTORIZZAZIONE CIVILE
CASELLA POSTALE APERTA - 00162 - ROMA NOMENTANO

COMUNE DI ______________ Allegato I

MODULO DA COMPILARSI A MACCHINA O IN STAMPATELLO A CURA DEL RICHIEDENTE
(NON VA SOTTOSCRITTO NE' AUTENTICATO)

COGNOME ______________

NOME ______________

SESSO.(1) [M] [F] · DATA DI NASCITA ____ / ____ / ______ (gg/mm/aaaa)

COMUNE DI NASCITA ______________ PROV. ____

STATO (PER I NATI ALL'ESTERO) ______________

NUOVO COMUNE DI RESIDENZA ______________ PROV. ____

NUOVO INDIRIZZO ______________ N° ______ C.A.P. ______

☐ INTESTATARIO PATENTE TIPO ____ (A.B.C.D.BE.CE.DE. . . .) N° ______ RILASCIATA IL ______ DA PREFETTURA (2) MOTORIZZAZIONE DI ____ (SIGLA PROV.)

INTESTATARIO (PROPRIETARIO, COMPROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, LOCATARIO) DEI SEGUENTI VEICOLI: (1) (3)

☐ AUTOVEICOLI ______ / ______ / ______ / ______
______ / ______ / ______ / ______

☐ RIMORCHI ______ / ______ / ______ / ______

☐ MOTOVEICOLI ______ / ______ / ______ / ______

☐ CICLOMOTORI ______ / ______ / ______ / ______

- -

(1) Barrare con una X la casella che interessa. (2) Cancellare la dicitura che non interessa
(3) Trascrivere la targa in corrispondenza dei veicoli. Qualora i campi siano insufficienti dovranno essere compilate più richieste.
Non devono essere indicate le targhe degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o di noleggio con conducente. *Per tali veicoli occorre rivolgersi all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.*
E' dovuto un versamento di L. 10.000 sul c/c postale n° 9001 intestato a "Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. - Roma" per ogni documento da aggiornare.
N.B. Il bollettino di conto corrente postale deve contenere sia la finca di ricevuta che quella di attestazione (bollettino a 4 finche).

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

PER RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DELLA PATENTE N° ______________ E/O DEI

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI TARGATI : ______________

____

A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELL'INTESTATARIO IN QUESTO COMUNE, ALLA VIA

______________ N° ______

DATA ______________ L'IMPIEGATO COMUNALE ______________

La presente ricevuta va esibita in fotocopia semplice con la carta di circolazione di ciascuno dei veicoli sopra indicati e/o con la patente di guida a dimostrazione dell'avvenuta richiesta di aggiornamento dei documenti e fino al ricevimento dei tagliandi da apporre sui medesimi.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il Comune non procede subito all'iscrizione della nuova residenza ma lo fa solo al termine degli accertamenti previsti per legge, che impegnano gli uffici comunali per circa 180 giorni.

Trascorso tale periodo senza che siano pervenuti i tagliandi, possono essere chieste notizie sullo stato della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione o della patente di guida telefonando al numero verde 167-232323; gli operatori della Motorizzazione Civile sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

TRACCIATO RECORD TRASFERIMENTI DI RESIDENZA PROVENIENTI DA COMUNI SU DISKETTE O FTF

LOC	BYTE	TIPO	DESCRIZIONE
1	1	A	TIPO RECORD "P": AGGIORNAMENTO RESIDENZA PATENTE/ CARTA DI CIRCOLAZIONE
2	8	N	DATA TRASMISSIONE (ggmmaaaa)
10	6	N	CODICE ISTAT COMUNE MITTENTE
16	1	N	TIPO COMUNICAZIONE:
			1 Decesso
			2 • Variazione residenza
			3 Annullamento variazione residenza
			4 Annullamento decesso
17	16	A/N	CODICE FISCALE
33	35	A	COGNOME
68	35	A	NOME
103	1	A	SESSO
104	8	N	DATA NASCITA (ggmmaaaa)
112	2	A	SIGLA PROVINCIA NASCITA
114	6	N	CODICE ISTAT COMUNE DI NASCITA
120	22	A/N	DESCRIZIONE COMUNE NASCITA
142	3	A	CODICE STATO ESTERO PER I NATI ALL'ESTERO (vedi allegato)
145	2	A/N	SIGLA PROVINCIA RESIDENZA
147	22	A/N	DESCRIZIONE COMUNE RESIDENZA
169	25	A/N	INDIRIZZO
194	5	N	C.A.P.
			PATENTE
199	2	A	SIGLA PROVINCIA
201	7	N	NUMERO
208	1	A	CARATTERE DI CONTROLLO
209	2	A	CATEGORIA (A; B; C; D; BE; CE; DE; BS; CS; DS; F; AS)
211	8	N	DATA RILASCIO PATENTE
			VEICOLI (max 21)
219	1	A	TIPO VEICOLO
			A Autoveicolo
			M Motoveicolo
			R Rimorchio
			C Ciclomotore
220	8	A/N	TARGA VEICOLO
228	1	A	TIPO VEICOLO (A; M; R; C)
229	8	A/N	TARGA VEICOLO
399	1	A	TIPO VEICOLO (A; M; R; C)
400	8	A/N	TARGA VEICOLO

TABELLA SIGLE NAZIONI ESTERE

SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE	SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE	SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE	SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE	SIGLA NAZIONE	DESCRIZIONE NAZIONE
AAA	AUSTRIA	EAS	ERITREA	ISL	ISLANDA	PER	PERU'	SLO	SLOVENIA
ADN	YEMEN SUD	EAT	TANZANIA	JAM	GIAMAICA	PIT	PITCAIRN OIP	SYC	SEICELLES
AFG	AFGHANISTAN	EAU	UGANDA	JJJ	GIAPPONE	PLN	POLONIA	SME	SURINAME
ALB	ALBANIA	ECD	ECUADOR	JOR	GIORDANIA	POL	POLINESIA	SNG	SENEGAL
AND	ANDORRA	EEE	SPAGNA	KKK	CAMBOGIA	PPP	PORTOGALLO	SOF	AFAR E ISS
ANG	ANGOLA	EIR	IRLANDA	KWT	KUWAIT	PRI	PORTORICO	SOM	SOMALIA
ANL	ANGUILLA	EST	ESTONIA	LAO	LAOS	PYG	PARAGUAY	SSS	SVEZIA
ARS	ARABIA SAUD.	ETH	ETIOPIA	LAR	LIBIA	QQQ	QATAR	SPM	S.PIERRE MIQ
AUL	AUSTRALIA	ETT	EGITTO	LBR	LIBERIA	RAG	ARGENTINA	STP	S.TOME'E PR.
AVT	ALTO VOLTA	FAL	FALKLAND	LLL	LUSSEMBURGO	RBL	BOLIVIA	SUD	SUDAN
BBB	BELGIO	FFF	FRANCIA	LST	LESOTHO	RBT	BOTSWANA	SWA	AFRICA S-W
BDH	BANGLA DESH	FJI	FIGI	LZP	LEGAZIONI P.	RCA	R.CENTROAFR.	SYR	SIRIA
BDS	BARBADOS	FLT	LIECHTEN	MAC	MACAO	RCB	CONGO BRAZZ.	TGO	TOGO
BEN	BENIN	GAB	GABON	MAL	MALESIA	RCH	CILE	TIM	TIMOR
BER	BERMUDE	GBA	AURIGNY	MAR	IS. MARCUS	RCW	TAI WAN	TNS	TUNISIA
BGA	BULGARIA	GBG	GUERSENEY	MAX	MAROCCO	RLB	LIBANO	TO'	T.BR.OC.IND
BHZ	BELIZE	GBJ	IS. JERSEY	MKD	MACEDONIA	RHT	HAITI	TON	ISOLE TONGA
BIH	BOSNIA-ERZEG	GBM	ISOLA DI MAN	RIM	MAURITANIA	RIN	INDONESIA	TRA	TRANSKEI
BRN	BAHREIN	GBR	GR. BRETAGNA	MCM	MARIANNE	RIU	RIUNIONE	TRC	TURCHIA
BRS	BRASILE	GBZ	GIBILTERRA	MCP	PRINC.MONACO	RMG	MADAGASCAR	TTG	TRINIDAD
BRU	BRUNEI	GCA	GUATEMALA	MEX	MESSICO	RMM	MALI	TT'	THAILANDIA
BSH	BAHAMAS	GHN	GHANA	MGL	MONGOLIA	ROK	COREA SUD	UAE	EMIRATI A.U
BHU	BHUTAN	GIL	GILBERT ELL.	MMM	MALTA	RRR	ROMANIA	UKR	UCRAINA
BUR	BIRMANIA	GUA	GUAM	MOZ	MOZAMBICO	RPC	R.POP CINESE	URU	URUGUAY
CAM	CAMERUN	GUD	GUADALUPA	MRT	MARTINICA	RPP	FILIPPINE	URS	U.R.S.S.
CCC	CUBA	GUI	GUINEA	MST	M. SANTO	RPK	COREA NORD	USA	U.S.A.
CCS	CONCESSIONI	GRK	GRECIA	MSZ	MAURITIUS	RPV	VIETNAM	VER	IS. VERGINI
CDN	CANADA	GUP	GUINEA PORT.	MWI	MALAWI	RSM	S.MARINO	WAG	GAMBIA
CHZ	SVIZZERA	GUS	GUINEA SP.	NAD	ANTILLE OL.	RUD	BURUNDI	WAL	SIERRA LEONE
CIA	CIAD	GUY	GUYANA	NAM	NAMIBIA	RWA	RUANDA	WAN	NIGERIA
CIV	COSTA D'AV	GYF	GUYANA FR.	NAU	NAURU	RYU	RYU KYU	WDM	DOMINICA
CLM	SRI LANKA	HHH	UNGHERIA	NCD	N. CALEDONIA	SAB	SABAH	WFT	WALLIS FUT.
COL	COLOMBIA	HKG	HONG KONG	NEB	N. EBRIDI	SAL	SALVADOR	WGN	GRENADA
COM	COMORE	HON	HONDURAS	NEP	NEPAL	SAR	SARAWAK	WLL	S. LUCIA
COK	COOK NIUE U.	HRV	CROAZIA	NGN	N. GUINEA NE	SAW	SAMOA SWAIN	WSO	SAMOA OCC
CRC	COSTA RICA	ICV	IS. CAPO V.	NIC	NICARAGUA	SAS	SAHARA SP	WVC	S VINCENT
CSV	CECOSLOV	IFN	IFNI	NIG	NIGER	SCV	SANTA SEDE	ZAF	SUD AFRICA
CYD	CIPRO	ILE	ISRAELE	NLD	PAESI BASSI	SDZ	SWAZILAND	ZRE	ZAIRE
DDD	R.F.GERMANIA	IND	INDIA	NNN	NORVEGIA	SDT	STATI TREGUA	ZIM	ZIMBABWE
DDR	R D.TEDESCA	III	ITALIA	NZL	N. ZELANDA	SEL	SANT'ELENA	YEM	YEMEN NORD
DOM	R.DOMINICANA	IMV	MALDIVE	OMN	OMAN	SFN	FINLANDIA	YUG	JUGOSLAVIA
DXK	DANIMARCA	IRI	IRIAN OCC	ORG	ORGAN. INT.	SGP	SINGAPORE	YUI	PEN. ISTRIA
DZZ	ALGERIA	IRN	IRAN	PAC	PANAMA CAN.	SIK	SIKKIM	YVZ	VENEZUELA
DYM	DAHOMEY	IRQ	IRAQ	PAK	PAKISTAN	SKV	REP.SLOVACCA	ZZZ	ZAMBIA
EAK	KENYA	ISB	SALOMONE BR.	PAN	PANAMA				

97A1109

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 febbraio 1997, n. 22/E.

Contributo straordinario per l'Europa - Art. 3, commi da 194 a 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Torino, Salerno e Trento

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Al Dipartimento del territorio

Al Segretario generale

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Al Comando generale della Guardia di finanza

1. Premessa

L'articolo 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha istituito un "contributo straordinario" finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri fissati dal trattato di Maastricht.

Si tratta di un prelievo di carattere straordinario, istituito per essere applicato per un unico periodo d'imposta.

E' espressamente stabilito che i dati relativi al contributo straordinario devono essere indicati, rispettivamente, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e in quella dei redditi delle persone fisiche, in base ai criteri e alle modalità che saranno stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che approva i relativi modelli di dichiarazione.

Premesso che l'ultimo periodo del comma 194 del citato articolo 3 dispone che per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in oggetto, si applicano le norme contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, di seguito vengono forniti alcuni chiarimenti al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in oggetto.

2. Ambito soggettivo

Soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario sono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti, e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi prodotti in Italia ai sensi dell'articolo 20 del Tuir. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

Non sono soggetti al contributo straordinario i redditi esenti, i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli eredi del contribuente deceduto relativamente ai redditi posseduti dal deceduto nel corso del periodo d'imposta 1996. Al riguardo si ricorda, tuttavia, che ai sensi del terzo comma dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 *"Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ...... sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi."*.

3. Base imponibile

Il contributo straordinario si applica sul reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo 3 del Tuir, relativo al periodo d'imposta 1996, al netto degli oneri deducibili indicati negli articoli 10 e 21 del citato Tuir con riferimento, rispettivamente, ai soggetti residenti e ai non residenti.

Pertanto, la base imponibile è costituita dall'ammontare del reddito complessivo esposto nel rigo N1 del modello 740 di dichiarazione dei redditi (ovvero nel rigo 6 del modello 730/3) decurtato degli oneri deducibili di cui al rigo N3 del modello 740 (rigo 8 del modello 730/3). Non entra, quindi, nel computo della base imponibile l'importo dei crediti d'imposta sui dividendi.

Alla base imponibile come sopra determinata si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a lire 7.200.000 0 %
- oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 %
- oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5%
- oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5%
- oltre lire 100.000.000 3,5%.

4. Detrazioni

Al fine di graduare l'ammontare del contributo in relazione ai carichi di famiglia e alla tipologia reddituale, agli importi calcolati in base alle predette aliquote sono applicate, fino a concorrenza, le seguenti detrazioni:

- lire 80.000, spettanti in misura fissa a tutti i soggetti passivi;
- lire 100.000, spettanti alle persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per lavoro dipendente, rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno;
- lire 40.000, per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- lire 20.000, per ciascuno dei figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di

età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del Tuir;

lire 40.000, per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne i figli di cui al punto precedente, purché conviventi con il contribuente o che percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Si tratta, in pratica: del coniuge, che sia legalmente ed effettivamente separato; dei figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi, anche naturali; dei genitori e, in loro mancanza, degli ascendenti prossimi, anche naturali; degli adottanti; dei generi e delle nuore; del suocero e della suocera; dei fratelli e delle sorelle germani o unilaterali.

In merito alle detrazioni per carichi di famiglia, si applicano, con riferimento al periodo d'imposta 1996, tutte le regole stabilite dall'articolo 12 del Tuir e pertanto:

1. le detrazioni spettano a condizione che i soggetti cui esse fanno riferimento siano fiscalmente a carico del contribuente, vale a dire non abbiano posseduto un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000;
2. le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dall'articolo 12 del Tuir;
3. la detrazione per i figli a carico spetta nella misura doppia di lire 40.000 ad uno solo dei genitori, qualora l'altro genitore sia fiscalmente a suo carico e negli altri casi elencati nel comma 2 del citato articolo 12;
4. si ha diritto per il primo figlio alla detrazione per il coniuge a carico, nella misura di lire 40.000, e per gli altri figli in misura doppia (lire 40.000), quando l'altro genitore manca, ad esempio perché deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si e legalmente ed effettivamente separato, nonché nelle altre ipotesi previste dal comma 3 dello stesso articolo 12.

5. Determinazione del contributo

In linea generale, il contributo straordinario deve essere determinato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti,

rispettivamente, per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996 (entro il 31 maggio 1997) e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997 (entro il 30 novembre 1997).

Va peraltro precisato che, sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 47 del Tuir, il contributo è anche trattenuto dal sostituto d'imposta in sede di corresponsione della retribuzione nei periodi di paga compresi da marzo a novembre 1997, in rate di pari importo. Dell'ammontare che il datore di lavoro trattiene a titolo di acconto nel corso del 1997, il contribuente dovrà tener conto ai fini della determinazione del contributo dovuto sul reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1996.

Il contributo straordinario non è compensabile, né deducibile, ai fini di qualunque imposta, tassa o contributo.

5.1 Redditi di lavoro dipendente

Come già accennato, il contributo è trattenuto, in rate di uguale importo, dai sostituti di imposta individuati dagli articoli 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sui seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e sulle congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343.

Resta fermo l'obbligo della determinazione e del versamento dell'intero contributo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (sempre suddiviso in due rate scadenti, la prima il 31 maggio e la seconda il 30 novembre) per i contribuenti possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente diversi da quelli sopra elencati (ad esempio, per le prestazioni erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per le indennità percepite dai membri del Parlamento, ecc.). Analogo obbligo spetta ai lavoratori

dipendenti che nel 1996 e/o nel 1997 non hanno sostituto d'imposta e, per i redditi del deceduto, agli eredi di lavoratori dipendenti.

Il prelievo è effettuato sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 (ad esempio, se il 5 marzo viene corrisposta la retribuzione di febbraio, sull'importo della stessa va trattenuta la prima rata del contributo) ed e determinato sull'ammontare imponibile dei redditi sopra elencati, relativi al periodo d'imposta 1996.

Pertanto, le rate saranno pari a nove, se il periodo di paga è mensile.

Qualora l'importo della singola rata non trovi capienza nella retribuzione o nel compenso di uno dei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997, lo stesso dovrà essere trattenuto sulla retribuzione o sul compenso corrisposto nel periodo di paga successivo, in aggiunta all'importo della rata da trattenere.

Il sostituto d'imposta e tenuto a comunicare al contribuente l'importo del contributo che non ha trovato capienza al termine di detto periodo e che dovrà essere versato direttamente dal contribuente entro il 15 dicembre 1997. Per gli eredi di lavoratori dipendenti deceduti nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 dicembre, detto termine è prorogato di sei mesi e cade, quindi, il 15 giugno 1998.

Analogo comportamento dovrà essere tenuto qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dipendente prima che l'intero contributo sia stato trattenuto.

Al riguardo si ricorda che non si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro nei casi di passaggi di dipendenti a seguito di fusioni, scissioni, cessioni, affitti e conferimenti di azienda nonché nelle ipotesi di trasferimenti gratuiti dell'azienda.

Va inoltre precisato che se i soggetti che operano le ritenute alla fonte a titolo d'acconto sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 sono diversi da quelli che hanno rilasciato il mod. 101 e/o mod. 201 relativamente al periodo d'imposta 1996, i lavoratori dipendenti sono tenuti a determinare il contributo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e ad effettuare il versamento in due rate di importo uguale entro il 31 maggio 1997 e 30 novembre 1997, secondo le modalità previste per la generalità dei contribuenti

Tuttavia, i soggetti in questione possono ottenere dal nuovo sostituto d'imposta l'applicazione delle disposizioni descritte a proposito dei lavoratori dipendenti che

non hanno cambiato sostituto, consegnando entro il 28 febbraio 1997 il predetto certificato, in originale o in copia.

Tenuto conto, inoltre, che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche, in caso di interruzione del rapporto di lavoro intervenuto successivamente al 28 febbraio 1997, per i lavoratori dipendenti che usufruiscono delle disposizioni contenute negli articoli 23, ultimo comma, e 29, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che consentono di chiedere al successivo datore di lavoro di tener conto delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni attribuite dal precedente datore di lavoro, il successivo datore di lavoro dovrà proseguire anche l'effettuazione delle trattenute del contributo straordinario.

5.2 Adempimenti dei sostituti d'imposta

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in rassegna, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 devono indicare nei modelli 101 e 201 relativi ai redditi del 1996 nell'apposito spazio previsto per le annotazioni, ovvero in una documentazione integrativa da consegnare comunque entro il 28 febbraio 1997:

- l'ammontare imponibile ai fini del contributo straordinario (pari all'importo indicato al punto 1 dei suddetti modelli);
- l'ammontare delle detrazioni spettanti. Al riguardo si precisa che le detrazioni per carichi di famiglia devono essere attribuite autonomamente dal sostituto d'imposta sulla base delle apposite dichiarazioni annualmente rilasciate dai dipendenti e pensionati e che hanno consentito, in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente del 1996, di fruire delle analoghe detrazioni d'imposta. Inoltre, ove il lavoratore dipendente abbia dichiarato al proprio sostituto d'imposta di non aver diritto ad alcuna detrazione (compresa quella per lavoro dipendente), in quanto le stesse vengono riconosciute da altro datore di lavoro, detta dichiarazione esplica effetto anche ai fini delle detrazioni relative al contributo straordinario;
- l'ammontare del contributo dovuto al netto delle detrazioni spettanti.

Nel caso in cui siano già stati rilasciati i predetti modelli, i sostituti d'imposta sono tenuti a consegnare, entro il 28 febbraio 1997, un nuovo certificato modello 101 o 201, ovvero una documentazione integrativa, recante l'indicazione dei suddetti dati. L'inosservanza di detto obbligo o di quello relativo al termine di consegna è sanzionabile, ai sensi dell'articolo 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000 per ogni certificazione consegnata tardivamente o non consegnata.

L'obbligo di indicazione dei dati relativi al contributo non sussiste, invece, per i rapporti di lavoro dipendente cessati prima del 31 dicembre 1996.

Relativamente ai rapporti di lavoro dipendente cessati successivamente al 28 febbraio 1997, i sostituti d'imposta, che sono tenuti alla consegna del certificato modello 101, relativo ai redditi del periodo d'imposta 1997, entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, devono indicare nell'apposito spazio riservato alle annotazioni, il contributo complessivamente dovuto sui redditi del 1996, nonché l'importo residuo da trattenere.

I sostituti d'imposta devono versare il contributo trattenuto con le stesse modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, pertanto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni o dei compensi soggetti al contributo ovvero entro il giorno 20 se il sostituto non è titolare di conto fiscale.

Per il versamento del predetto contributo è stato istituito il codice-tributo 1996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Sostituti di imposta".

Il pagamento del contributo contraddistinto dal predetto codice, trattenuto sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti, va effettuato dai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale o mediante delega alle banche utilizzando la modulistica da conto fiscale e quindi, rispettivamente, la distinta Mod. 21 o la delega di pagamento Mod. C, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. I contribuenti non più intestatari o non intestatari di tale conto eseguono, invece, il versamento esclusivamente al concessionario competente utilizzando la distinta Mod. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non va indicato l'Ufficio o il Centro di Servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra è l'anno 1997 e il mese precedente a quello del versamento nel corso del quale è stata effettuata la ritenuta, da indicare nella forma MM.AA..

Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario-Stato capitolo 1051, all'articolo 2.

6. Altri redditi.

Per tutti i soggetti che hanno percepito redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, per i lavoratori dipendenti in possesso anche di altri redditi (ovvero che hanno sostenuto nel 1996 oneri deducibili) e per gli eredi dei contribuenti deceduti, relativamente ai redditi del deceduto, il contributo straordinario, come già accennato, deve essere determinato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1996, vale a dire entro il 31 maggio 1997, e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997, vale a dire entro il 30 novembre 1997 (termini prorogati rispettivamente al 2 giugno e al 1° dicembre 1997, cadendo il giorno 31 maggio di sabato e il 30 novembre di domenica).

Inoltre, poiché, come già detto, al contributo straordinario si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche in materia di dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, contenzioso e sanzioni, ne discende che anche con riferimento ad esso il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento della prima rata del contributo entro il 20 giugno, maggiorando l'importo da versare dello 0,50 per cento e senza applicazione di interessi. Qualora il versamento venga effettuato tra il 21 e il 23 giugno 1997 la soprattassa è ridotta al 3 per cento e non va versata, ma sarà calcolata ed iscritta a ruolo, unitamente agli interessi, dagli uffici finanziari in sede di liquidazione della dichiarazione (art. 6, comma 3, del D. L. 31 maggio 1994, convertito dalla legge 24 luglio 1994, n. 473).

Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 maggio il versamento del contributo è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre (1° dicembre).

Come già precisato il contributo straordinario non è compensabile con alcuna imposta, tassa o contributo e, quindi, sono tenuti al versamento dell'intero importo del contributo dovuto (ripartito sempre in due rate uguali) anche i contribuenti che vantano un credito di imposta, Irpef e/o Ilor (crediti d'imposta sui dividendi, credito per imposte pagate all'estero, crediti d'imposta per le imprese, eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione dei redditi) o un credito di contributo per il servizio sanitario nazionale.

Il versamento del contributo straordinario non è dovuto se l'importo non supera lire 20.000. Pertanto, considerato che il contributo, come già detto, va versato in due rate di uguale importo, il versamento non va effettuato nel caso in cui ciascuna rata sia di importo non superiore a lire 20.000.

Per il versamento del contributo straordinario determinato in sede di dichiarazione dei redditi, è stato istituito, con decreto del Ministro delle finanze in corso di emanazione, l'apposito codice tributo 4996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione".

Il pagamento va effettuato al concessionario competente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31. Trattandosi di versamento diretto per autotassazione delle persone fisiche, i contribuenti non intestatari del conto fiscale oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 possono utilizzare il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.

Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non va indicato l'Ufficio o il Centro di Servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

Il periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui al codice-tributo 4996 è l'anno 1996 da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio a disposizione sul modello di versamento.

Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario-Stato, capitolo 1051, all'articolo 3.

6.1 Ulteriori precisazioni per i lavoratori dipendenti in possesso di altri redditi ovvero che hanno sostenuto oneri deducibili.

Come si è già accennato, anche i lavoratori dipendenti in possesso di altri redditi (terreni, fabbricati, lavoro autonomo, ecc., oppure altri redditi di lavoro dipendente erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta o da un soggetto che nel 1997 non corrisponde alcuna retribuzione) determinano il contributo straordinario effettivamente dovuto in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 1996; tuttavia, poiché il sostituto d'imposta è tenuto a trattenere il contributo straordinario dovuto relativamente ai redditi di lavoro dipendente dello stesso anno 1996, all'atto della corresponsione delle retribuzioni nel periodo marzo-novembre 1997, i contribuenti in questione prima di effettuare i versamenti in autotassazione devono scomputare gli importi trattenuti o da trattenere da parte del sostituto stesso, che si considerano a titolo di acconto. Così, ad esempio, se il contributo straordinario dovuto in relazione all'intero reddito imponibile è di lire 200.000 e quello che il sostituto (o i sostituti, se in possesso di più redditi di lavoro dipendente corrisposti da distinti sostituti d'imposta) deve trattenere alla fonte è di lire 120.000, il contribuente dovrà versare solo lire 80.000, ripartite in due rate di pari importo.

Va, inoltre, sottolineato che mentre il contributo straordinario trattenuto alla fonte è determinato in relazione al reddito di lavoro dipendente percepito nel 1996, in sede di dichiarazione dei redditi lo stesso è calcolato sul reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, e, pertanto potrebbe verificarsi che l'importo trattenuto o da trattenere alla fonte (soprattutto in assenza di altri redditi e/o in presenza di oneri deducibili) sia eccedente il contributo straordinario effettivamente dovuto dal contribuente. Per queste ipotesi il legislatore ha stabilito che l'eventuale eccedenza di contributo straordinario trattenuto rispetto a quello effettivamente dovuto dal contribuente, può essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione delle imposte sui redditi (Irpef e/o Ilor) dovute dal contribuente. Inoltre, tenuto conto del tenore letterale della norma, non è consentito compensare un eventuale credito di contributo straordinario di un coniuge con il debito dello stesso contributo dovuto dall'altro coniuge.

Al riguardo, tenuto conto che la disciplina del contributo straordinario demanda al sostituto d'imposta il compito di effettuare sempre la trattenuta alla fonte ed è stato anche previsto che, ove il prelievo alla fonte non possa essere eseguito, per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto, il contribuente debba attivarsi, previa comunicazione del sostituto stesso, e versare "l'importo che non è stato trattenuto" entro il 15 dicembre, si deve ritenere che il sistema costruito dia sufficienti margini di sicurezza per ritenere il contributo dovuto alla fonte come un dato sicuro e, quindi, da poter considerare come integralmente acquisito al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, anche se, a quel momento, il contributo alla fonte è solo parzialmente trattenuto. Ove, infatti, il sostituto d'imposta non adempia all'obbligo, sarà sanzionato con le specifiche sanzioni previste a carico dei sostituti che non effettuano o non versano le ritenute d'acconto. Se, invece, il prelievo non è effettuato per incapienza delle retribuzioni o per cessazione del rapporto di lavoro e il contribuente, pur avendo ricevuto la prevista comunicazione da parte del sostituto d'imposta, non effettua il versamento dell'importo ancora da trattenere, nei suoi confronti si renderanno applicabili le sanzioni previste per l'omesso, il ritardato o insufficiente versamento dell'Irpef.

Sulla base delle suesposte considerazioni, nel caso in cui il contributo straordinario da trattenere alla fonte sia superiore a quello determinato in sede di dichiarazione dei redditi del 1996, l'eccedenza può, nella stessa dichiarazione, essere richiesta a rimborso o in diminuzione delle imposte dovute a saldo per il 1996. In caso di ulteriore eccedenza di contributo (così come se non sono dovute imposte a saldo per il periodo d'imposta 1996), la stessa può essere utilizzata in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in acconto per il 1997. Quanto sopra esposto è valido anche in presenza di dichiarazione congiunta, nella quale, tuttavia, l'eccedenza di contributo straordinario può essere chiesta liberamente in diminuzione dell'Irpef, mentre per quanto riguarda l'Ilor ciascun coniuge deve utilizzare soltanto la propria eccedenza di contributo straordinario.

7. Soggetti che presentano il modello 730

Il legislatore ha precisato espressamente, benché ciò discendesse comunque dall'applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi, che *"La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei dati del contributo straordinario dovuto sono effettuati anche dai soggetti che prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413."*

Pertanto, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono tenuti alla liquidazione, al conguaglio e alla comunicazione dei dati inerenti al contributo straordinario. Con decreto del Ministro delle finanze in corso di emanazione, sono stati appositamente modificati i modelli 730-4 (comunicazione del risultato contabile al sostituto) e 730-5 (bolla di consegna e ricevuta della comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta), al fine di consentire le opportune comunicazioni. Inoltre, nel modello 730-3 (prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale da consegnare al contribuente) il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà inserire un apposito messaggio per informare il contribuente circa l'importo del contributo dovuto.

Sulla base del modello 730 presentato dal contribuente, il soggetto che presta l'assistenza fiscale determina le imposte, il contributo per il servizio sanitario nazionale e il contributo straordinario dovuti. Per quanto riguarda in particolare il contributo straordinario, il soggetto che presta l'assistenza fiscale determina l'importo dovuto sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili. Se l'assistenza fiscale è prestata direttamente dal sostituto d'imposta, questi, prima di determinare il contributo da trattenere nelle due rate di giugno e di novembre, deve sottrarre l'importo che egli stesso trattiene da marzo a novembre in qualità di sostituto d'imposta e relativo ai soli redditi di lavoro dipendente. La differenza, come già precisato, va trattenuta in due rate di pari importo. Se l'assistenza fiscale è prestata da un Caaf, questi comunica al datore di lavoro tutti gli importi da trattenere: Irpef, Cssn e contributo straordinario. Poiché anche in questo caso il contributo straordinario è determinato al lordo di quanto trattenuto alla fonte, il datore di lavoro deve sottrarre all'importo comunicato dal Caaf, quanto egli stesso

trattiene in qualità di sostituto d'imposta da marzo a novembre, quindi suddividere tale differenza in due rate di pari importo, da trattenere a giugno e a novembre. Qualora si generi una differenza a credito del contribuente, la stessa deve essere rimborsata con la retribuzione di giugno, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Contemporaneamente all'effettuazione del conguaglio, il datore di lavoro è comunque obbligato a trattenere le quote di contributo nei relativi periodi di paga.

Di conseguenza, i contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale per il 1997, non saranno tenuti, di norma, ad alcun particolare adempimento salvo il caso dei lavoratori che nel corso del 1997 hanno due o più sostituti d'imposta che trattengono il contributo straordinario alla fonte.

In tal caso, i lavoratori dipendenti hanno l'obbligo di comunicare, con apposita nota, o mediante consegna di copia delle certificazioni modelli 101 e/o 201, al soggetto che presta l'assistenza fiscale, l'ammontare del contributo che verrà prelevato dai sostituti diversi da quello che effettua le operazioni di conguaglio delle imposte risultanti dal modello 730. In questa ipotesi, infatti, se l'assistenza è prestata direttamente dal datore di lavoro, questi, prima di suddividere l'importo del contributo straordinario in due rate, deve sottrarre tutti gli importi indicati nelle Annotazioni dei modelli 101 e 201 (o nell'apposita nota) allegati al 730, quindi sottrarre l'importo che egli stesso è tenuto a trattenere in rate da marzo a novembre, e solo a questo punto può dividere l'importo in due rate da trattenere a giugno e a novembre. Se, invece, l'assistenza è prestata da un Caaf, questi comunica al sostituto d'imposta l'importo lordo del contributo straordinario, precisando, altresì l'ammontare di tale contributo che è trattenuto da altri sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, sottrae l'importo che a sua volta è tenuto a trattenere in qualità di datore di lavoro e suddivide in due rate di pari importo, da trattenere a giugno e a novembre. Anche in questa ipotesi se risulta una differenza a credito del contribuente questa viene rimborsata dal sostituto che effettua il conguaglio delle imposte sui redditi risultanti dal modello 730 nel mese di giugno.

E' appena il caso di precisare che si applicano, con riferimento al contributo straordinario determinato in sede di liquidazione del modello 730, tutte le disposizioni che disciplinano l'assistenza fiscale, comprese, ad esempio, quelle che

prevedono l'applicazione di un interesse dell'1% in caso di incapienza della retribuzione del mese di giugno e di conseguente slittamento del prelievo nel mese successivo, l'applicazione della soprattassa del 3% in caso di rettifica tardiva, l'effettuazione del rimborso anche con il monte complessivo delle ritenute, l'obbligo di versamento diretto da parte del contribuente in caso di interruzione dell'assistenza fiscale, nonché in caso di incapienza delle retribuzioni protrattasi fino a dicembre, etc..

* * *

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alle istruzioni contenute nella presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

97A1066

CIRCOLARE 5 febbraio 1997, n. 23/E.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi soggetti a tassazione separata - Sentenza della Corte costituzionale n. 287/96 - Art. 3, commi 82, 83 e 84, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Torino, Salerno e Trento

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Al Dipartimento del territorio

Al Segretario generale

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Premessa

L'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, ha apportato talune modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, con i commi 82 e 83 dell'art. 3 sopracitato è stata:

1. sostituita la disposizione di cui al citato art. 16, comma 1, lettera b), stabilendosi che per **emolumenti arretrati** si devono intendere quelli corrisposti "*per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*", compresi i compensi e le indennità di cui alle lett. *a)* e *g)* del comma 1 dell'art. 47 nonché le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 dello stesso testo unico;
2. inserita, in detto comma 1, dopo la lettera c), la lettera c-bis), avente ad oggetto le indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
3. integrato il successivo comma 3, secondo periodo, includendo tra le disposizioni ivi richiamate quella di cui alla predetta lettera c-bis) dello stesso articolo;
4. integrato l'art. 18, comma 1, primo periodo, del Tuir, includendo tra le disposizioni ivi richiamate quella di cui alla lettera c-bis) dell'art. 16 del medesimo testo unico;
5. integrato l'art. 1, terzo comma, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, includendo tra le disposizioni ivi richiamate quella di cui alla lettera c-bis) dell'art. 16 del Tuir.

Più di recente la Corte Costituzionale, con sentenza, dell'11 luglio 1996, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a fruire del particolare regime della tassazione separata l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir .

In relazione a quanto sopra, al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle suddette modifiche normative e di impartire univoche istruzioni agli uffici circa gli effetti della predetta sentenza costituzionale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Emolumenti arretrati

Con la modifica di cui al punto 1 della premessa sono state indicate in modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente tardivamente corrisposti possono fruire del particolare regime della tassazione separata previsto dal richiamato art. 16, comma 1, lettera b), del Tuir, che nella precedente formulazione non forniva la nozione di "emolumenti arretrati", ma si limitava a far generico riferimento agli "emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti per prestazioni di lavoro dipendente".

E' noto che per i redditi della specie vige il criterio di cassa, in forza del quale gli stessi devono essere assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati.

Per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione di questo criterio venne stabilito - già con la disposizione di cui all'art. 12, primo comma, lett. d), dell'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n.597 - che nell'ipotesi di emolumenti arretrati l'imposta dovesse applicarsi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d'imposta e, più precisamente, applicando ad essi l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto posseduto dal contribuente nel biennio precedente a quello della messa in pagamento.

Al fine di evitare, tuttavia, che la regola sopra enunciata fosse utilizzata con finalità elusiva, l'Amministrazione finanziaria - fin dalle prime istruzioni fornite con la circolare n.1/R.T. del 15 dicembre 1973 - dopo aver precisato che non poteva invocarsi l'applicazione del regime di tassazione separata ogni qual volta la corresponsione in un periodo d'imposta successivo fosse connaturata alla tipologia dell'emolumento da corrispondere, ebbe ad affermare che per emolumenti arretrati dovevano intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica od altro titolo similare, erano corrisposte per prestazioni relative ad anni precedenti a quello in cui venivano messi in pagamento. Sulla base di tale criterio venne conseguentemente affermato che il particolare sistema della tassazione separata non poteva essere applicato a quegli emolumenti la cui ritardata percezione non trovava giustificazione in uno degli anzidetti titoli.

La prevalente giurisprudenza delle Commissioni tributarie, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, ha invece costantemente posto in evidenza come la disposizione di che trattasi fosse norma di carattere generale, applicabile a qualunque somma erogata in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto avere luogo.

Ciò premesso, al fine di superare il cennato contrasto interpretativo, con l'art. 3, comma 82, della legge in oggetto si è provveduto a sostituire l'art. 16, comma 1, lettera b), del Tuir, fornendo quella nozione di "emolumenti arretrati" che era del tutto assente nella disposizione sostituita.

La nuova versione della norma in commento stabilisce, come già anticipato, che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

In tal modo si è tenuto conto sia dell'orientamento manifestato dalla prevalente giurisprudenza circa la nozione di emolumenti arretrati, sia della evoluzione della prassi amministrativa intervenuta nella soggetta materia.

In merito a tale disciplina, si fa presente che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini di cui trattasi sono - come precisato anche nella relazione illustrativa della legge n. 549 del 1995 - di due tipi:

a) quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

b) quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

A titolo meramente esemplificativo, all'ipotesi sub b) sono riconducibili sia la sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti, ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario, sia il tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici.

Resta confermato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

E' utile sottolineare inoltre che i principi sopra esposti vanno osservati anche per quel che concerne l'applicazione del particolare regime della tassazione separata nel caso in cui l'ipotesi degli emolumenti arretrati riguardi altre tipologie reddituali, quali sono i compensi percepiti dai soci lavoratori di società cooperative di produzione e lavoro, le indennità per cariche elettive di cui, rispettivamente, alle lettere a) e g) dell'art. 47 del Tuir, nonchè le indennità di disoccupazione di cui alla lettera e) dello stesso art. 47 del Tuir, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata nella premessa,.

Poiché tra le finalità della nuova disciplina vi è quella sia di superare l'attuale contenzioso che di prevenire richieste di rimborso derivanti dalla sopraggiunta normativa, con la disposizione di carattere transitorio recata dall'art. 3, comma 84, della citata legge n. 549 del 1995, è stato stabilito che relativamente agli emolumenti arretrati percepiti in periodi d'imposta precedenti al 1996 non si fa luogo a rimborsi d'imposta né alla restituzione di somme già rimborsate.

Indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale

Con la disposizione aggiuntiva di cui alla lettera c-bis) dell'art. 16 del Tuir e stato previsto l'assoggettamento al regime della tassazione separata sia delle indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223, che del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.489, corrisposti anticipatamente.

La disposizione in esame si rende applicabile con riferimento alle citate indennità e integrazioni salariali corrisposte a decorrere dall'1.1.1996.

La *ratio* della norma è quella di attenuare l'eccessivo carico fiscale che in assenza di una siffatta disposizione si sarebbe verificato in sede di

corresponsione anticipata delle somme ivi previste e, in definitiva, la disposizione è volta ad assicurare maggiori disponibilità finanziarie a quanti intendano avviare nuove iniziative produttive.

La collocazione di questa nuova previsione normativa nell'articolo 16 del Tuir consente l'applicazione della disposizione di cui all'art. 18, comma 1, del medesimo testo unico, e cioè dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore a quello in cui è avvenuta la percezione delle somme.

Per effetto della integrazione della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Tuir, all'indennità ed al trattamento in questione è applicabile in sede di liquidazione definitiva dell'imposta da parte degli uffici tributari il più favorevole trattamento tra il regime della tassazione separata e quello ordinario.

Infine, in forza dell'integrazione della disposizione contenuta nel secondo periodo del terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'indennità e il trattamento in parola devono essere dichiarati dai percettori solo se sono stati corrisposti da soggetti che per legge non hanno l'obbligo di effettuare ritenute.

Indennità di disoccupazione

Per quanto concerne gli effetti della sentenza n. 287, dell'11 luglio 1996, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione indicata nell'art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir, la scrivente ritiene che anche in questo caso debba assumersi il criterio, più volte affermato, sia dalla scrivente che dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23 del 14 gennaio 1988 n.4223; 28 ottobre 1988 n.5869), con riguardo alla sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, con la quale il giudice costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimità della norma concernente l'assoggettamento ad Ilor dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa.

In detta occasione è stato affermato che la declaratoria di incostituzionalità incide esclusivamente sui rapporti tributari, pendenti alla data della pronuncia, relativamente ai quali la norma illegittima potrebbe ancora operare, mentre non spiega alcuno effetto relativamente ai rapporti già esauriti, per tali dovendosi intendere quelli per i quali si sia formato il giudicato o sia diventato definitivo un atto amministrativo o siano decorsi i termini di prescrizione o di decadenza stabiliti dalle leggi che regolano i rapporti medesimi.

Pertanto, la sentenza in parola non svolge alcun effetto, e conseguentemente il contribuente non ha diritto al rimborso della maggiore imposta pagata, allorché si versi in una delle seguenti situazioni:

* il pagamento sia stato eseguito in base ad un'iscrizione a ruolo diventata definitiva per mancata impugnazione entro il termine prescritto dalla notifica della cartella esattoriale;

* si tratti di versamento diretto (per autotassazione) per il quale sia intervenuta la decadenza prevista dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, per non aver il contribuente presentato domanda di rimborso alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente entro il termine di diciotto mesi dal pagamento, ovvero per non aver presentato ricorso avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione finanziaria.

* * *

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alle istruzioni contenute nella presente circolare

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

97A1067

CIRCOLARE 6 febbraio 1997, n. 25/E.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Chiarimenti in merito a talune disposizioni che rilevano ai fini della determinazione dei redditi del 1996 e delle relative imposte.

Alle direzioni regionali delle entrate

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Torino, Salerno e Trento

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Al Dipartimento del territorio

Al Segretario generale

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Al Comando generale della Guardia di finanza

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica, hanno introdotto rilevanti novità fiscali, talune delle quali hanno effetto sin dal periodo d'imposta 1996.

In particolare:

a) è stato modificato il criterio di deducibilità o di determinazione della detrazione delle spese mediche, anche in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente (art. 3, comma 2, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

b) sono stati individuati gli autoveicoli per i quali è prevista l'indeducibilità dei relativi costi e spese nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 3, comma 21, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

c) è stata disposta, tra l'altro, l'indeducibilità dei compensi corrisposti ad alcuni familiari nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 3, comma 21, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

d) è stato istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht (art. 3, commi da 194 a 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

e) è stato introdotto l'obbligo di versamento di un anticipo delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte (art. 1, comma 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669).

Ai fini di una uniforme applicazione delle disposizioni sopra indicate con la presente vengono forniti gli opportuni chiarimenti in merito ai punti a), b), c) ed e), mentre si fa rinvio alla circolare n. 22/E del 5 febbraio 1997 per quanto riguarda il contributo straordinario per l'Europa di cui al punto d).

1. Modifica al regime relativo alle spese sanitarie, nonché alle erogazioni da parte del datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.

1.1. Premessa

L'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato alcune modifiche agli articoli 10, comma 1, lettera b), 13-bis, comma 1, lettera c), e 48, comma 2, lettera b), del Tuir. Sulla base di tali modifiche, il trattamento fiscale delle spese sanitarie e delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro a fronte di tali spese, o dei premi assicurativi per polizze sanitarie è cambiato come segue:

a) è stato soppresso il limite di indeducibilità di lire 500.000 per le spese mediche e per quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap;

b) è stato ridotto da lire 500.000 a lire 250.000 il limite riguardante le spese sanitarie generiche al di sotto del quale non spetta alcuna detrazione; nel contempo è stata introdotta una analoga franchigia di lire 250.000 per le spese sanitarie specialistiche e chirurgiche, nonché per le protesi dentarie e sanitarie in genere;

c) nell'ambito dell'art. 48, comma 2, lettera b), del Tuir:

- e stato eliminato il riferimento alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie;

- relativamente alle spese sanitarie rimborsate direttamente dal datore di lavoro, è stato previsto che le stesse non sono più soltanto quelle "interamente deducibili" - da intendersi "detraibili" ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 - ma tutte quelle di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, comprese quindi anche le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo eccedente la franchigia di lire 250.000.

La suesposta disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 1996.

1.2. Nuovi criteri di deduzione e di detrazione delle spese sanitarie.

Con la modifica indicata al punto a) del paragrafo precedente, le spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir e cioè quelle mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ora interamente deducibili. Ne deriva che il contribuente potrà portarle interamente in deduzione dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, senza più dover tener conto della franchigia di lire 500.000.

In merito alla nuova disciplina di cui al punto sub b), si sottolinea, innanzitutto, che non si devono più distinguere le spese specialistiche, chirurgiche e quelle per le protesi dentarie e sanitarie dalle spese mediche generiche; infatti, tali spese sono ormai cumulabili tra loro ai fini del calcolo della detrazione nella misura prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, essendo stato uniformato il loro regime fiscale.

Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie devono intendersi qui richiamate tutte le circolari e le risoluzioni emanate in precedenza dall'Amministrazione finanziaria. Per quanto concerne, poi, le spese per le quali può risultare dubbio l'inquadramento in una delle tipologie elencate nella nuova lettera c) dell'articolo 13-bis, si fa presente che si renderà necessario far riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi, etc.. Una volta inquadrata la spesa tra quelle sanitarie elencate nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir, il contribuente potrà usufruire, in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione di imposta nella misura del 22 per cento della parte di spese sanitarie (specialistiche, chirurgiche, generiche, protesi dentarie e sanitarie) che eccede lire 250.000.

La suddetta disciplina si applica anche in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, anche i datori di lavoro dovranno calcolare le detrazioni spettanti sulle erogazioni da essi effettuate a fronte delle predette spese sanitarie, alla stregua dei nuovi limiti, tenendone conto anche ai fini delle

operazioni di conguaglio e del rilascio del modello 101, come sarà chiarito nel paragrafo successivo.

Per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie, nessuna variazione è stata apportata dal provvedimento in esame; conseguentemente, il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (ovvero in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro), continuerà a usufruire della detrazione nella misura del 22 per cento sull'intero importo, come disposto dal più volte citato articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.

Per completezza di argomento, e opportuno sottolineare che l'art. 1, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 1997, la possibilità di calcolare la detrazione nella misura del 22 per cento anche sull'intero ammontare della spesa sostenuta per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per quanto riguarda le spese sanitarie rimborsate dal datore di lavoro in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, si precisa che, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 48, comma 2, lettera b), del Tuir, secondo la quale (come meglio si vedrà nel paragrafo successivo) il datore di lavoro non puo più riconoscere alcuna detrazione a fronte del premio assicurativo, il lavoratore dipendente potrà indicare dette spese nella dichiarazione dei redditi al fine di usufruire della detrazione ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lett. c), del Tuir. Infatti le spese medesime, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), si considerano rimaste a carico, in quanto il premio assicurativo oggetto dell'erogazione da parte del datore di lavoro concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e per esso non spetta più alcuna detrazione.

E' appena il caso di ricordare che le spese in questione devono essere comprovate da idonea documentazione.

1.3. Adempimenti dei datori di lavoro.

Come già rilevato nel precedente paragrafo, le modifiche apportate hanno rilevanza anche in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, si rendono necessari alcuni chiarimenti anche ai fini delle operazioni di conguaglio che i datori di lavoro o enti erogatori devono effettuare ai sensi dell'articolo 23, terzo comma e 29, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro due mesi dalla fine dell'anno, nonché per la compilazione del certificato modello 101, relativo ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati al lavoro dipendente, di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 47 del Tuir corrisposti nel 1996.

A decorrere dal 1° gennaio 1996, la disciplina delle erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie sostenute dai lavoratori può essere così sintetizzata:

- le erogazioni riguardanti le spese mediche deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, concorrono come prima a formare il reddito di lavoro dipendente (nessuna modifica pertanto è intervenuta in proposito). Il lavoratore può fruire della deduzione solo in sede di dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni riguardanti le spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concorrono anch'esse a formare il reddito di lavoro dipendente (anche in questo caso quindi nessuna modifica), ma per esse il datore di lavoro riconosce una detrazione d'imposta calcolata:
  a) sul loro intero importo per le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie (dal 1° gennaio 1997 analoga disciplina va applicata anche alle spese per sussidi tecnici o informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104);

b) sulla parte che eccede lire 250.000 per le spese mediche generiche, chirurgiche, specialistiche, nonché per le protesi dentarie e sanitarie in genere (nuova disciplina).

Resta fermo che le spese sub a) e quelle sub b) devono risultare nel modello 101, nel quale deve essere indicato altresì l'importo della detrazione attribuita;

- in caso di erogazioni fatte dal datore di lavoro mediante una polizza assicurativa, a fronte di spese sanitarie, l'importo del premio assicurativo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e per esso non può essere riconosciuta alcuna detrazione.

Tenuto conto che le modifiche sono state apportate alla fine dell'anno 1996 con riferimento al quale le stesse trovano applicazione (legge 23 dicembre 1996, n. 662), i datori di lavoro potrebbero aver tenuto in detto anno comportamenti difformi e, quindi, in sede di conguaglio di fine anno devono uniformare la tassazione del reddito di lavoro dipendente a quanto testè esposto.

Per quanto riguarda la compilazione del certificato modello 101, si precisa quanto segue:

1. al punto 12 del certificato modello 101 il datore di lavoro dovrà indicare l'intero importo delle erogazioni da esso effettuate, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali non solo a fronte di spese sanitarie specialistiche e chirurgiche, protesi dentarie e sanitarie, ma anche di quelle generiche, considerato che sono ora fra loro cumulabili ai fini della detrazione. Nel punto 6 dello stesso mod. 101 deve essere riportato l'importo della detrazione calcolata al netto della franchigia di lire 250.000, valida sia per le spese sanitarie specialistiche, chirurgiche e protesi, che per quelle generiche e cioé il 22 per cento dell'importo indicato al punto 12 che eccede lire 250.000;
2. per quanto concerne le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie da indicare al punto 12-bis del certificato mod.101, e cioè, quelle riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nessuna variazione è stata apportata dal provvedimento in oggetto. Conseguentemente il datore di lavoro dovrà indicare nel punto 12-bis l'intero importo delle stesse.

Nel punto 6 dello stesso mod. 101 il datore di lavoro continuerà ad indicare la detrazione spettante calcolando il 22 per cento dell'intero importo riportato nel punto 12-bis del modello 101 (eventualmente sommandola a quella spettante con riferimento alle erogazioni indicate nei punti 12, 13 e 14);

3. come già chiarito in precedenza, le erogazioni fatte dal datore di lavoro in forma assicurativa - sebbene in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali - a fronte di spese sanitarie, non sono più ricomprese nell'articolo 48, comma 2, lettera b), del Tuir. Pertanto, in forza del combinato disposto del novellato art. 48, comma 2, lettera b), del Tuir e dell'art. 10, comma 4 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il datore di lavoro non può più calcolare la detrazione del 22 per cento sui premi assicurativi per polizze sanitarie e, conseguentemente, l'importo del suddetto premio, che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, non deve essere indicato nei punti 12 e 12-bis del più volte citato modello 101. Si ritiene utile sottolineare nuovamente, quanto già precisato nel paragrafo precedente e cioè che le spese sanitarie rimborsate a seguito di polizze sanitarie al lavoratore dipendente si considerano rimaste a carico e possono essere da questo riportate nella dichiarazione dei redditi, al fine di usufruire della detrazione del 22 per cento.

Alla stregua di quanto precede è opportuno precisare che qualora si sia già provveduto all'effettuazione del cennato conguaglio di fine anno e al rilascio del modello 101, sarà necessario procedere alla riapertura delle operazioni di conguaglio, nonché alla consegna di un nuovo modello 101 sostitutivo del precedente ovvero di una documentazione integrativa del modello 101.

In ogni caso deve essere rispettato il termine del 28 febbraio per la consegna del nuovo modello o della documentazione integrativa. Si ricorda che in caso di inosservanza del termine, il datore di lavoro resterà esposto alla applicazione della sanzione residuale, consistente in una pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000, prevista dall'articolo 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ogni modello o documentazione integrativa non consegnato o tardivamente consegnato.

Nel caso in cui, invece, relativamente a rapporti di lavoro dipendente cessati nel corso del 1996, sia stata ugualmente attribuita dal datore di lavoro la detrazione relativa al premio assicurativo a fronte di spese sanitarie, il lavoratore dipendente sarà tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, per liquidare correttamente l'imposta dovuta alla luce della nuova normativa, senza tener conto della predetta detrazione ma facendo comunque valere in tale sede la eventuale detrazione spettante per le spese sanitarie rimborsate dal datore di lavoro in forma assicurativa.

Analogamente sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore dipendente che ha interrotto il proprio rapporto di lavoro e che deve restituire parte della detrazione ad esso concessa dal datore di lavoro sulle erogazioni da esso effettuate direttamente, cioè non in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie specialistiche, chirurgiche e protesi dentarie e sanitarie, per le quali la predetta detrazione è stata concessa sull'intero importo senza tener conto di alcuna franchigia.

Inoltre, si fa presente che, qualora il lavoratore dipendente abbia intrattenuto successivi rapporti di lavoro con diversi datori nel corso del 1996 ed abbia chiesto al successivo datore di tener conto degli emolumenti erogati, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate, sarà l'ultimo datore di lavoro che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio alla luce dei criteri sopra esposti anche con riferimento ai precedenti rapporti di lavoro.

Come illustrato nella circolare n. 22/E del 5 febbraio 1997, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, comma 201, del provvedimento in esame, i datori di lavoro o enti eroganti devono riportare nelle certificazioni di cui all'articolo 7-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e in particolare nello spazio riservato alle Annotazioni, ovvero in una documentazione integrativa, l'ammontare dei redditi soggetti al contributo straordinario per l'Europa, l'ammontare delle detrazioni spettanti, nonchè l'ammontare del contributo dovuto al netto delle suddette detrazioni. Si ricorda che anche qualora venga consegnata la predetta documentazione integrativa, contenente i dati richiamati, deve essere rispettato il termine del 28 febbraio.

2. Disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo

2.1. Premessa

L'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato alcune modifiche all'articolo 50 del Tuir., riguardante le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo, che hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

2. 2. Limiti alla deducibilità delle spese per gli autoveicoli

Con la modifica apportata dal comma 21, lettera a), del citato articolo 3 all'articolo 50, comma 4, del Tuir., sono state individuate, sulla base del nuovo codice della strada, gli autoveicoli per i quali è prevista l'indeducibilità dei relativi costi e spese.

Infatti, è stato sostituito il riferimento all'articolo 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non più in vigore, con quello all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Rispetto alla previgente disciplina, con la menzione della lettera m) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, è stata introdotta l'indeducibilità dei costi e delle spese relativi agli autocaravan.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, non sono deducibili, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e ai seguenti autoveicoli con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o a 2500 centimetri cubici se con motore diesel:

1) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
2) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,

destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

3) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Con riferimento agli autocaravan, si precisa che l'indeducibilità dei relativi costi e spese si applica anche qualora tali veicoli siano stati acquistati anteriormente al 1° gennaio 1996.

2.3. Indeducibilità dei compensi ai familiari

Il comma 21, lettere b) e c) del citato articolo 3, modificando il comma 6 dell'articolo 50 ed inserendo il comma 6-bis al medesimo articolo, ha previsto l'indeducibilità, in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dei compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta dal coniuge e da taluni familiari dell'artista o professionista.

In particolare, l'indeducibilità opera relativamente ai compensi erogati:
- al coniuge;
- ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- agli ascendenti.

La medesima norma dispone tale indeducibilità anche nel caso in cui l'esercizio dell'arte o della professione sia svolto in forma associata o societaria e stabilisce altresì che i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

In proposito, si ritiene che la disposizione in commento riguardi i compensi corrisposti ai predetti soggetti in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali.

La disposizione non si applica, invece, ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir in quanto la disposizione in esame usa la locuzione "lavoro prestato" con riferimento al lavoro dipendente e "opera svolta" con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché

occasionale. Proprio la locuzione "opera svolta", infatti, non si può riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi.

Inoltre, stante l'introduzione nel comma 6 dell'articolo 50 del Tuir del riferimento ai limiti introdotti nel successivo comma 6-bis, l'indeducibità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996.

Considerato che per effetto della nuova normativa i compensi erogati nel 1996 per i quali non è consentita la deducibilità in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo non costituiscono reddito per i percipienti, all'atto della cessazione del rapporto occorrerà assoggettare a tassazione soltanto le indennità per la cessazione dei rapporti di lavoro maturate fino al 31 dicembre 1995, ossia la quota delle indennità corrispondente agli accantonamenti fiscalmente dedotti.

Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista (dalla associazione o società) per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Il comma 22 della disposizione in esame stabilisce, inoltre, relativamente ai compensi assoggettati a tassazione nel 1996, che le ritenute operate sui medesimi compensi sono scomputate direttamente dal soggetto erogante. Tale recupero verrà effettuato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996.

3. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonchè dell'art. 7 comma 3 del medesimo testo unico da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in

dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

- redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;

- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni, e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;

- indennità, acconti e anticipazioni percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori

comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.

La somma da versare a titolo di acconto deve essere determinata applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicati nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, all'ammontare della plusvalenza realizzata mediante cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria).

Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi e con applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, e pertanto, entro il:

- 31 maggio;
- 20 giugno, applicando la soprattassa dello 0,50 per cento da versare unitamente all'imposta;
- 23 giugno, con la soprattassa del 3 per cento che sarà, invece, iscritta a ruolo direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Per il versamento del predetto tributo è istituito il seguente codice-tributo, così denominato:

4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Il pagamento va effettuato al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delga di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31,. I contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale, oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, possono utilizzare il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.

Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra è l'anno per il quale si versa l'acconto da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio a disposizione sul modello di versamento.

Le somme di cui al predetto codice, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'Erario-Stato, Capitolo 1023, articolo 23.

La disposizione in commento entra in vigore - ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legge n. 669 del 1996 - il 1° gennaio 1997 e, pertanto, il predetto acconto è dovuto già con riferimento ai redditi da indicare nella dichiarazione da presentare nel 1997 relativa ai redditi del 1996. Considerato, infine, che il 31 maggio 1997 cade di sabato, il relativo versamento può essere effettuato entro il 2 giugno.

Si precisa infine che il versamento dell'acconto, fissato nella misura del 20 per cento dei redditi sopra elencati, è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

* * *

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

97A1068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Micol Fontana» in Roma

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1997 la «Fondazione Micol Fontana», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A1057

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.14814.XVJ(1041) del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Fontana 2 Stagioni», che la ditta Fireworks Sud, con sede in Napoli, intende importare dalla ditta U & I Fireworks Factory Ma Yuan, Jiangmen, Guangdong (Repubblica popolare cinese), è riconosciunto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *C* dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1058

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 febbraio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1650,05
ECU	1908,28
Marco tedesco	979,84
Franco francese	290,25
Lira sterlina	2690,90
Fiorino olandese	873,04
Franco belga	47,490
Peseta spagnola	11,577
Corona danese	257,20
Lira irlandese	2614,01
Dracma greca	6,279
Escudo portoghese	9,754
Dollaro canadese	1217,39
Yen giapponese	13,323
Franco svizzero	1142,93
Scellino austriaco	139,24
Corona norvegese	249,55
Corona svedese	221,53
Marco finlandese	333,21
Dollaro australiano	1248,59

97A1144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22000 del 25 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

S.r.l. International freight consultants, con sede in Roma e unità di Pescara e Roma.

Periodo: 16 dicembre 1995 - 15 dicembre 1996.

Causale: art. 1, legge n. 293/93.

Lavoratori interessati: 2; 1° decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 16 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale n. 22001 del 25 gennaio 1997:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo ILVA, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effeto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo ILVA, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22002 del 25 gennaio 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° dicembre 1995 con effeto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Philips vision industries, con sede in Milano e uffici e stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con decorrenza 16 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle espresse concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22003 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Torretta, con sede in Torino e unità di Torino, per un massimo di 30 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22004 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria D.M.B., con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1997 a 17 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22005 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.N. - Compagnia elettrotecnica nazionale già C.E.I., con sede in Gaggiano (Milano) e unità di Milano, Japon e filiali nazionali, per un massimo di 95 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1996 al 20 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22006 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selly Wilon, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 30 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° marzo 1997 al 28 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22007 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S., con sede in Avellino e unità di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), per un massimo di 32 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22008 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Vinicola S. Luca, con sede in Latina e unità di Latina, per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 gennaio 1997 al 15 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22009 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi Dino, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21044/1-2 del 24 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22010 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità di Termini Imerese (Palermo), per un massimo di 54 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1996 al 17 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 marzo 1997 al 17 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22011 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.N. - Compagnia elettrotecnica nazionale già C.E.I., con sede in Gaggiano (Milano) e unità di Milano, Napoli e filiali nazionali, per un massimo di 51 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1996 al 20 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 21 dicembre 1996 al 27 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22012 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Opificio Galvanico, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze) e unità di Bagno a Ripoli (Firenze), per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22013 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni tessili Bornate già Confitri S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità di Serravalle Sesia fraz. di Bornate Sesia (Vercelli), per un massimo di 68 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22014 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino), e unità di Frossasco (Torino), per un massimo di 115 dipendenti, e Luserna (Torino), per un massimo di 45 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 1996 al 10 febbraio 1997, con esclusione dei lavoratori in C.F.L.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 febbraio 1997 al 10 agosto 1997, con esclusione dei lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22015 del 25 gennaio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996, della ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Napoli, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1996 con decorrenza 9 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996, n. 21529.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22034 del 28 gennaio 1997, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente ai periodi dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996, della ditta S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 22035 del 28 gennaio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997, della ditta S.r.l. Materie prime e secondarie M.P.S., con sede in Avenza-Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza-Carrara (Massa Carrara).

Parere comitato tecnico del 22 gennaio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 6 febbraio 1996 con effetto dal 18 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Materie prime e secondarie M.P.S., con sede in Avenza-Carrara (Massa Carrara) e unità di Avenza-Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.

Art. 3, comma 2, della legge n. 1223/1991 - Sentenza tribunale del 18 dicembre 1995, n. 72. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A1009

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 20 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare: n. A02B «probabilità e statistica matematica», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A1106

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modifica del confezionamento, del processo produttivo e delle indicazioni terapeutiche di specialità medicinali». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 749 del 9 agosto 1996, relativo alla specialità medicinale «ALLERZIL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 15, seconda colonna, ove è indicato «Specialità: ALLERZIL», dove è scritto: «*027802010* 30 compresse 60 mg», leggasi: «*027802014* 30 compresse 60 mg».

97A0988

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 33, nel secondo decreto di riconoscimento della seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo alla ditta Capasso Maria, al secondo rigo, dove è scritto: «Tric-Trac *Trinchetto* Allegro 8 Pieghe Finale Forte ...», deve leggersi: «Tric-Trac *Trichetto* Allegro 8 Pieghe Finale Forte ...».

97A0987

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 31 ottobre 1996 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1997)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 23, prima colonna, art. 174, ultimo comma, dove è scritto: «Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, ogni corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, ...», leggasi: «Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, ogni corso di insegnamento potrà *inoltre* comprendere moduli da affidare a professori a contratto, ...».

97A1107

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11